

IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
- SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE-

Nella causa civile n. 3598/03 del R.G.A.C. il G.I.,
dott.ssa Sabrina Passafiume, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza del 4.7.2003

OSSERVA

Con ricorso ex art 700 c.p.c.. la C. s.a.s.
di & C. e il socio accomandatario Colleto
Salvatore chiedevano di ordinare alla Banca Popolare di
Sondrio s.c.a.r.l.-filiale Malpensa 2000, nonché alle
Poste Italiane s.p.a. filiale di Samarate e alla Banca di
Legnano s.p.a. filiale di Ferno, di procedere alla
cancellazione e ritiro delle iscrizioni del loro
nominativo dal registro della Centrale Allarmi
Interbancari presso la Banca d'Italia.

A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano che il
5.2.2003 era stato negoziato un assegno di importo pari ad
Euro 3390,00 sul conto corrente acceso presso la Banca
Pop. di Sondrio filiale di Malpensa 2000 e che tale
assegno era stato prontamente "richiamato".

Riferivano che la C. s.a.s aveva provveduto
a saldare la creditrice E. s.r.l. con altro assegno
di importo pari ad Euro 3422,00 (Euro 3390,00 più le spese
bancarie di ritorno per il richiamo) datato 6.3.2003
tratto sul conto corrente acceso presso la Banca di
Legnano filiale di Ferno.

Assumevano che, illegittimamente, la Banca Pop. di
Sondrio-filiale di Malpensa 2000 aveva provveduto ad
iscrivere il nominativo della s.a.s. nel C.A.I., e
precisamente nell'archivio specifico CAPRI per mancato
pagamento di assegno, con conseguente revoca
dell'autorizzazione ad emettere assegni, e che il socio



accomandatario Cc era stato anch'egli iscritto nell'archivio CAPRI per emissione di assegni senza autorizzazione.

Rilevavano che l'avvio della procedura ed iscrizione nel registro CAI della Banca d'Italia erano stati effettuati in base all'errato presupposto del mancato pagamento per difetto di provvista dell'assegno tratto sul conto corrente acceso presso la Banca Pop. di Sondrio- filiale di Malpensa 2000 e che, sulla base della segnalazione anzidetta, le Poste Italiane e la Banca di Legnano s.p.a. avevano a loro volta effettuato ulteriori segnalazioni al CAI, in quanto tenute per legge.

Precisavano che, in seguito alla prima segnalazione, era stata revocata loro revocata l'autorizzazione ad emettere assegni e che al Cc era stata contestata la violazione dell'art. 1 L. 386/90, con conseguente lesione del patrimonio di entrambi i ricorrenti e pregiudizio per l'immagine, la reputazione e la sfera economica.

All'udienza del 4.7.2003 si costituiva in giudizio Poste Italiane s.p.a, evidenziando che l'iscrizione al CAI comporta ex lege, per la durata di sei mesi, "la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni" e il "divieto ...per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista".

Asseriva, dunque, che la segnalazione al CAI era stato un atto dovuto in conseguenza della prima segnalazione effettuata dalla Banca Pop di Sondrio.

Dichiarata la contumacia della Banca Popolare di Sondrio- filiale di Malpensa 2000 e della Banca di Legnano s.p.a.- filiale di Ferno, il Giudice, sentite le parti, si riservava di provvedere.



Osserva il giudicante che dalla documentazione in atti risulta che l'assegno n. 05017662200 emesso in data 5.2.2003 da C , quale socio accomandatario della s.a.s., in favore di E s.r.l. venne "richiamato" senza che ne venisse richiesto il pagamento e senza che l'istituto trattario (la Banca Popolare di Sondrio- filiale di Malpensa 2000) attestasse alcunché sulla presenza o meno della provvista, tant'è che sul titolo sub. doc. IV non è stata sbarrata la casella "mancano fondi", ma quella "assegno richiamato".

Orbene, ex art. 2 L. 386/90 è punito "chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte...".

In base al successivo art. 9, poi, " in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10- bis".

L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni con conseguente divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

In tal senso le segnalazioni effettuate dalle Poste Italiane s.p.a. e dalla Banca di Legnano s.p.a. -filiale di Ferno al C.A.I. sono da ritenersi atti dovuti poiché, in seguito all'iscrizione del nominativo dei ricorrenti nel registro CAI della Banca d'Italia e alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, gli assegni tratti sul conto acceso presso gli anzidetti Istituti sono risultati emessi in difetto di autorizzazione.

Orbene, ad avviso del giudicante l'ipotesi di richiamo dell'assegno prima che sia decorso il termine di

presentazione al pagamento, qualunque ne sia la causale, non può sfociare nella procedura ex art. 9 L. 386/90 in quanto fattispecie diversa da quella di omesso pagamento per mancanza di provvista.

Del resto la E. s.r.l., beneficiaria dell'assegno "richiamato", ha provveduto a restituire l'assegno de quo al traente ed ha dichiarato (doc. IV fasc. ricorrenti) che la società ricorrente aveva provveduto al pagamento mediante altro assegno, di importo pari ad Euro 3422,00, tratto sulla Banca di Legnano filiale di Ferno in data 6.3.2003 (in copia allegato al doc. IV).

Sussiste, pertanto, in base alle considerazioni sinora esposte il *fumus boni iuris* della pretesa che i ricorrenti intendono azionare nel merito.

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, occorre rilevare che la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, operata dalla Banca Popolare di Sondrio, e la conseguente impossibilità di accedere al credito presso qualsivoglia istituto bancario (cfr. segnalazioni effettuate dalle Poste Italiane s.p.a. e dalla Banca di Legnano s.p.a. filiale di Ferno), comprimono considerevolmente la libera esplicazione da parte del Colleto (e, dunque, della s.a.s.) delle proprie attività, sia sotto il profilo professionale (cfr. doc. XII e XIII), sia con riferimento, più in generale, alla stessa vita di relazione, ostacolata dall'impossibilità di avvalersi di strumenti di credito.

In particolare preme sottolineare che il diritto dell'imprenditore all'immagine, alla reputazione e all'esercizio dell'attività professionale può essere limitato, attraverso l'iscrizione del suo nominativo nel registro CAI della Banca d'Italia, soltanto laddove ricorra un'effettiva posizione di sofferenza del credito, nel caso di specie insussistente (l'assegno n. 05017662200



non risulta negoziato in difetto di provvista, ma "richiamato").

Per le considerazioni sinora esposte il ricorso deve essere accolto.


P.Q.M.

- a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla s.c.a.r.l. Banca Popolare di Sondrio-filiale di Malpensa 2000 di chiedere immediatamente alla Banca d'Italia di cancellare dall'archivio segmento CAPRI della CAI l'iscrizione della s.a.s di C & C. datata 28.4.2003 di cui al ricorso;
- b) Ordina, conseguentemente, alle Poste Italiane s.p.a. filiale di Samarate di chiedere immediatamente alla Banca d'Italia di cancellare dal registro CAI le iscrizione della s.a.s di C & C. datate 15.5.2003 e 28.5.2003 di cui al ricorso e alla Banca di Legnano s.p.a. filiale di Ferno di chiedere immediatamente alla Banca d'Italia di cancellare dal registro CAI le iscrizione del nominativo di C. datate 9.5.2003-13.5.2003-16.5.2003-20.5.2003-27.5.2003-28.5.2003 di cui al ricorso.
- c) Assegna termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Gallarate, 7.7.2003

Il Giudice

dott.ssa Sabrina Passafiume



È copia conforme all'originale
Gallarate, li 10.7.2003
L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
(Paolo Ghisli)